

N. R.G. 841/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione Lavoro

nelle persone dei seguenti Magistrati:

Dott.ssa Susanna MANTOVANI

Dott. Roberto VIGNATI

Dott.ssa Laura BERTOLI

ha pronunciato la seguente sentenza

Presidente rel.

Consigliere

Consigliere

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 286/22 est. Dott.ssa Paola Ghinoy, decisa il 17/11/22 e promossa

DA

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (c.f. 80078750587), con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in proprio e (in forza di procura speciale rilasciata dal Presidente del C.d.A. con atto del notaio dott. Laura Mattielli in data 3 luglio 2014, rep. 37521, racc. 5762, allegata al ricorso in appello) nella sua qualità di mandatario della **S.C.C.I. s.p.a. - Società di cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S. (c.f. 05870001004)**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio (in forza di procura generale alle liti rilasciata dal Presidente dell'Inps con atto del notaio dott. Paolo Castellini in data 21 luglio 2015, rep. 80974, racc. 21569, allegata in copia al presente atto) dall'Avv. Giulio Peco e, con l'Avvocato medesimo, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Inps in Milano, Via M. e G. Savarè n. 1

APPELLANTE PRINCIPALE

CONTRO

CSP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (c.f. 01796400354), con sede legale in Reggio Emilia, Via Rosmini n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, Claudio Brancaccio, rappresentata e difesa per delega in calce alla memoria di costituzione di secondo grado depositata in via telematica, dall'Avv. Fernando Pepe del Foro di Milano unitamente all'Avv. Valentina Pepe ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Corso XXII Marzo n. 8

APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE

I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le

CONCLUSIONI



PER L'APPELLANTE PRINCIPALE come da note dell'11/11/22

“Voglia la Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza impugnata accogliere le seguenti conclusioni:

A. annullare la sentenza nella parte in cui statuisce

Dichiara dovute da CSP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, a titolo di contributi evasi per gli anni dal 2013 al 2017, la somma di Euro 241.586,71 e le relative sanzioni ricalcolate su detta somma con applicazione del regime previsto per le omissioni contributive dall'art. 116 comma 8 lettera a) della l. n. 388 del 2000 e statuire:

Dichiara dovute da CSP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, a titolo di contributi evasi per gli anni dal 2013 al 2017, la somma di Euro 241.586,71 e le relative sanzioni calcolate con l'applicazione del regime previsto per l'evasione, eccetto quelle conseguenti al recupero dei benefici contributivi (da calcolare con l'applicazione del regime previsto per l'omissione) e quelle relative ai prg. 157 e 159 dell'avviso di addebito opposto (da calcolare con l'applicazione del regime previsto per la morosità);

B. per il resto confermare integralmente la sentenza appellata;

C. con vittoria di spese e onorari di causa, del primo e secondo grado.

D rigettare l'appello incidentale”

PER L'APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE come da note del 9/11/22

“Voglia l'Ill.ma Corte d'appello adita:

1) Nel merito e in via principale, rigettare, con ogni miglior formula, il ricorso in appello di Inps e le domande tutte ex adverso ivi svolte, perché infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte da CSP e/o per il profilo condiviso, con conseguente conferma della sentenza di primo grado nella parte e per il capo oggetto dell'appello parziale svolto da Inps;

2) In via di appello incidentale, accogliere l'appello incidentale proposto da CSP e per l'effetto:

- dichiarare, con ogni miglior formula e con ogni conseguenza di legge, illegittimo e/o invalido e/o inammissibile e/o infondato e comunque non dovuto il recupero dei benefici contributivi effettuato da Inps nell'ambito dell'Avviso di Addebito opposto, e conseguentemente riformare la parte/capo della sentenza di primo grado laddove ha ritenuto corretto e legittimo il recupero dei detti benefici effettuato da Inps e la correlata condanna di CSP a restituire a Inps tali benefici con connesse sanzioni/interessi applicate da Inps;

- e per l'effetto dichiarare tenuta e condannare Inps a restituire a CSP tutto quanto dalla stessa società corrisposto ad Inps - a titolo e per la voce <recupero benefici> e per correlate sanzioni e interessi - in esecuzione della sentenza di Primo grado. Il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge;

3) In ogni caso con vittoria: di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e di quello di primo grado, oltre accessori di legge. “

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 286/22, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da CSP Società Cooperativa Sociale (già Ecoop Services società cooperativa sociale) avverso l'avviso di addebito n. 39520180001580202000 - avente ad oggetto l'importo complessivo, comprensivo delle spese di notifica e degli oneri di riscossione, di € 400.149,01 per omessi contributi e sanzioni di legge per il periodo dal 4/2013 al 12/2017 in forza del verbale ispettivo Niu 20170041111 prot. Inps 490000 08/05/2018.0206270 dell' 8/05/18, notificato il 9/05/18 - 1) condannava la citata cooperativa a pagare all'Inps, a titolo di contributi evasi per gli anni dal 2013 al 2017, la somma di € 241.586,71 e le relative sanzioni ricalcolate su detta somma con applicazione del regime previsto dall'art. 116, comma 8, lettera a) della legge n. 388/00, annullando l'avviso di addebito n. 39520180001580202000; 2) condannava la citata cooperativa alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 7.000,00, oltre accessori di legge ed al pagamento del costo della c.t.u.



Il giudice a quo, preliminarmente, riteneva fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di SCCI s.p.a. sollevata dall'Inps (punto n. 1), disattendendo invece i rilievi dell'opponente relativi alla carente indicazione delle ragioni poste alla base della pretesa azione ex art. 30, 2^a comma del d.l. n. 78/10, convertito nella legge n. 122/10 e successive modifiche (punto n. 2), relativi al mancato rispetto del termine di 90 gg. ex art. 14 della legge n. 689/81 (punto n. 3); relativi al difetto degli elementi richiesti dall'art. 33 della legge n. 183/10 (punto n. 4); e relativi alla violazione dell'art. 24, 3^a comma del D.L.vo n. 46/99 (punto n. 5).

Precisato che la maggior parte delle contestazioni formulate dall'Inps (punto n. 6) erano state desunte dall'esame della documentazione fornita dalla cooperativa e dalle dichiarazioni dei lavoratori coinvolti nell'accertamento, il Tribunale di Milano riteneva fondati i vari addebiti per le seguenti considerazioni:

7.1 Con riferimento alle somme erogate a titolo di trasferta a sette dipendenti (uno dei quali, Brancaccio Claudio, presidente del CdA), osservava che *“la società si è limitata a sostenere la correttezza del proprio operato ed a giustificare la mancata documentazione delle trasferte valorizzando la circostanza che nel settembre 2013 si era verificato negli archivi della cooperativa un furto di documentazione (che aveva riguardato anche attestazioni inerenti a tali trasferte) e producendo la relativa denuncia/querela presentata per conto di CSP presso la Stazione Carabinieri di Binasco il 27 settembre 2013 (all. 13), senza tuttavia neppure offrire di dimostrare diversamente la giustificazione delle trasferte. La società non ha dunque fornito la prova, che su di lei incombeva, della sussistenza in relazione a tali importi di ragioni eccezionali dell'obbligo contributivo.”*;

7.2 Con riferimento alla voce rimborsi buoni pasto - registrata sul LUL, ma non inserita nell'imponibile contributivo - disattendeva l'assunto attoreo secondo cui si sarebbe trattato di erogazione di somme equivalenti al valore dei buoni pasto e dunque non assoggettabili a contribuzione e non di indennità sostitutiva di mensa come ritenuto dagli ispettori, posto che *“la normativa vigente prevede che sia esente da contributi solo l'importo corrisposto per “buoni pasto” cartacei o elettronici, che vengano rilasciati a tutti i dipendenti in mancanza di un servizio di mensa, mentre l'indennità sostitutiva di mensa, anche se di importo equivalente a quello dei buoni pasto, è soggetta a contribuzione”*;

7.3 Con riferimento a Di Terlizzi Francesca - relativamente alla quale per il febbraio 2016, pur in presenza del foglio del LUL, non risultava trasmesso il flusso Uniemens, né versata la contribuzione - osservava che nell'allegato modulo F24 (doc. 14 ricorrente) predisposto per sanare l'errore non era individuabile tale posizione contributiva;

7.4 Con riferimento a Pietanza Katia - relativamente alla quale la collaborazione a progetto stipulata con CSP dal 20/1/15 al 31/12/15 era stata riqualficata come rapporto di lavoro subordinato con recupero della contribuzione dovuta in base alla retribuzione denunciata - affermava che dalle dichiarazioni rese dalla lavoratrice, confermate in udienza, emergeva, malgrado il diverso nomen iuris, *“una sostanziale continuità della prestazione con le medesime mansioni, modalità e caratteristiche di eteroorganizzazione ed eterodirezione, senza che sia risultata una modifica delle modalità operative”*;

8 e seg. Con riferimento al CCNL applicato (fino all'aprile 2017 UNCI/CONFSAI, poi CCNL ANPIT UNCI CISA), ritenuto dall'Inps non maggiormente rappresentativo sul piano nazionale nei singoli settori di operatività di CSP ed alla omessa contribuzione su 13^a e maggiorazioni per straordinario/supplementare (oggetto principale del giudizio in termini



quantitativi), dopo aver richiamato il disposto dell'art. 1 del d.l. n. 338/89 convertito nella legge n. 389/89 e successive modifiche, nonché la giurisprudenza di legittimità in materia, rilevava che per determinare con sufficiente chiarezza il grado di rappresentatività, in termini comparativi, delle OO.SS. stipulanti i CCNL occorreva utilizzare i criteri dettati dalla circolare n. 10310/12 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in forza dei quali *"l'unico contratto da prendere come riferimento ai fini dell'individuazione della base imponibile contributiva ai sensi dell'art.1, L. n. 389/1989, come interpretato in via autentica ex art. 2, comma 25, L. n. 549/1995, è il contratto collettivo nazionale sottoscritto da CGIL, CISL e UIL/AGCI, LEGACOOP, CONFCOOPERATIVE....."*

Tali conclusioni possono essere assunte a livello presuntivo ai fini di causa, per la provenienza da organo pubblico specificamente competente in relazione alla materia che ne occupa, tanto più in relazione a conseguenze di natura indisponibile e di rilevanza pubblicistica qual è l'obbligazione contributiva.

Né esse sono state smentite in causa dalla parte opponente, che ha argomentato che l'inserimento di CONFISAL e CISAL (firmatarie dei CCNL applicati dalla società anche al fine di individuare il minimale contributivo) tra le OO.SS. maggiormente rappresentative nel settore di riferimento in cui opera CSP, emergerebbe :

a) dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 agosto 2013 (che riconosce a CONFISAL e CISAL la presenza, in rappresentanza dei lavoratori del settore privato, nel Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INPS) – all. 6 al ricorso;

b) dalla schermata del portale telematico di Inps ove, alla voce "Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (CIV)", si legge che lo stesso Consiglio "predispone le linee di indirizzo generale e gli obiettivi strategici dell'INPS e approva il bilancio...". Tale Consiglio "E' composto da 22 membri, designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori..." tra le quali, in calce alla voce in esame sono specificamente indicate anche CISAL E CONFISAL (nonché il nominativo del dott. Walter De Candia designato appunto da Cisal) –all. 7 al ricorso-; c) dalla Comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2017 che colloca CONFISAL e CISAL tra le OO.SS. a cui sono assegnati –quali rappresentanti a livello nazionale dei lavoratori dipendenti- posti/rappresentanti presso il CNEL –all. 8- (e peraltro il relativo CCNL sotto-scritto con la sigla sindacale datoriale del settore cooperativo UNCI, associazione a cui aderisce CSP, è regolarmente presente sul sito/archivio della Contrattazione Collettiva nazionale del CNEL all. 9).

Tali elementi, però, rappresentano il riconoscimento della rappresentatività di tali organizzazioni sindacali e quindi la loro rilevanza nazionale, ma non la maggiore rappresentatività comparativa sul piano nazionale all'interno della categoria di riferimento.

Deve quindi ritenersi corretto l'accertamento dell'Inps che ha individuato il CCNL da applicare ai fini della individuazione della retribuzione base imponibile in quello sottoscritto dai sindacati confederali (CGIL CISL e UIL)."

11 Con riferimento al recupero dei benefici di cui la ricorrente aveva usufruito, che presupponevano il rispetto del CCNL sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, affermava che tale soluzione era coerente con il disposto dell'art. 1, comma 1175 della legge n. 296/96 (*"A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale"*), in quanto nel caso concreto le previsioni di detti contratti non erano state osservate, avendo la



cooperativa preso a riferimento anche per il pagamento delle retribuzioni i diversi contratti sopra indicati.

12 e seg. Con riferimento alle modalità di computo dei contributi, osservava che *“va assoggettato a contribuzione l'importo più elevato tra la retribuzione di fatto, la retribuzione prevista dal CCNL c.d. leader (minimale contrattuale), secondo l'inquadramento contrattuale corrispondente a quello riconosciuto, e il minimale contributivo”*, non essendo legittimo *“un comportamento contributivo che si fondi su una deliberazione, da parte delle cooperative di lavoro, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L. n. 142/2001, di un “piano di crisi aziendale”*.

E difatti, secondo l'insegnamento di Cass. n. 15172 del 04/06/2019 *“La regola del cd. minimale contributivo, di cui all'art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, conv. dalla l. n. 389 del 1989, si applica anche nel caso in cui una cooperativa, ai sensi dell'art. 6 della l. n. 142 del 2001, deliberi uno stato di crisi che comporti la riduzione della retribuzione dei soci al di sotto dei minimi contrattuali fissati dal c.c.n.l. di categoria, non rientrando tale delibera tra le fonti che, a mente dell'art. 1 citato, individuano la retribuzione minima da assumere come parametro per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale, né facendo l'art. 6 alcun riferimento agli obblighi contributivi”*.

Tutto ciò precisato, affermava la necessità di rideterminare, come preteso in subordine dalla ricorrente, la retribuzione imponibile per lo straordinario/supplementare - che non concorreva ad individuare la retribuzione minima imponibile - sulla base delle maggiorazioni stabilite dal CCNL applicato, con la conseguenza che la somma dovuta a titolo di contribuzione, all'esito della disposta c.t.u., era pari alla minor somma (rispetto a quella oggetto di ava) di € 241.586,71.

18 Da ultimo, con riferimento al regime sanzionatorio, riconduceva la fattispecie in esame - a differenza di quanto ritenuto dall'Inps - all'omissione contributiva di cui alla lettera a) dell'art. 116 della legge n. 388/00, trattandosi di *“mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie....*

Nel caso in esame, non si verte tuttavia in un'ipotesi di occultamento o mancata registrazione di un rapporto di lavoro subordinato, né di occultamento di retribuzioni corrisposte, ma di mancata o errata individuazione del contratto collettivo c.d. leader di riferimento per il calcolo dei contributi, il che, considerata la mancanza di una previsione normativa univoca e vincolante, non può ritenersi frutto, neppure a livello presuntivo, di una condotta di occultamento dei dati o dei rapporti di lavoro allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti. “

Con un unico motivo di appello (pag. 56 e seg.) l'Inps-SCCI s.p.a. impugna la sentenza n. 286/22 là dove il Tribunale di Milano ha applicato indistintamente il regime sanzionatorio della omissione contributiva a tutte le violazioni.

Osserva che per quanto attiene alle voci n. 157 e 159 dell'ava opposto, lo stesso avviso di addebito applicava il regime per la morosità, mentre, per quanto attiene al recupero dei benefici contributivi, ricorda di avere già dichiarato nel corso del giudizio di essere disponibile a riparametrare le sanzioni secondo il regime previsto per la omissione.

Lamenta, invece, la erroneità della decisione per i restanti addebiti, in primis quello fondato sulla mancata applicazione del CCNL del sindacato maggiormente rappresentativo: *“Nel caso di specie l'accertamento ispettivo ha inequivocabilmente fatto emergere un'ipotesi di evasione contributiva e pertanto il regime sanzionatorio più grave consegue per legge.*

Infatti, nel caso in esame risulta provato per tabulas che solo all'atto dell'accesso ispettivo l'Ente è venuto a conoscenza dell'irregolarità operata da controparte nell'applicare anche a fini contributivi il contratto stipulato da associazione sindacale non rientrante tra quelle maggiormente



rappresentative, e nell'omettere quindi di denunciare le maggiori retribuzioni previste dal CCNL stipulato dai sindacati maggiormente rappresentativi, sicché non può darsi credito alla descrizione di un comportamento in buona fede ed in conformità della legge che avrebbe tenuto controparte, proprio alla luce della giurisprudenza più recente ed univoca sopra citata dallo stesso Tribunale, che si contrappone in modo dirimente a quella espressa in tempi risalenti".

Invoca a sostegno del proprio assunto giurisprudenza di questa Corte territoriale (sentenza n. 34/17; sentenza n. 353/22; sentenza n. 905/20).

CSP Società Cooperativa Sociale si è costituita in giudizio, difendendo la sentenza di primo grado in punto applicazione regime sanzionatorio per la fattispecie della omissione contributiva.

Eccepisce la inammissibilità dell'appello di controparte che non specifica *"a quanto ammontino, nel complesso totale degli importi richiesti per contributi asseritamente dovuti da CSP, le somme "conseguenti al recupero dei benefici contributivi", né "quelle relative ai prg. 157 e 159 dell'avviso di addebito opposto";*

b) né, tantomeno, chiarisce, come suo onere, quale sarebbe quindi la misura e l'importo della sanzione, per omissione (e non per evasione), che -diversamente da quanto indicato proprio da Inps nell'Avviso di Addebito opposto- ritiene invece solo ora applicabile "al recupero dei benefici contributivi" e "ai prg. 157 e 159 dell'avviso di addebito opposto".; e comunque ne contesta la fondatezza.

Interpone a sua volta appello incidentale per violazione di legge ed insufficiente motivazione in relazione al capo della sentenza avente ad oggetto la "revoca dei benefici" contributivi, rinviando alla difesa illustrata nel ricorso ex art. 442 c.p.c. (pagg. 45 e 46 e nelle pagine da 21 a 25 delle note autorizzate): *"In primis si evidenzia e ribadisce quindi che né la ex adverso citata norma (legge 2006 n. 296...art. 1, commi 1175 e 1176), né alcuna altra disposizione di legge, consentono il <recupero dei benefici> così attuato da Inps in danno di CSP.*

E infatti tale recupero avrebbe potuto essere effettuato dall'Istituto -solo ed unicamente- nell'ipotesi in cui la società destinataria del provvedimento avesse presentato una acclarata e dichiarata <scopertura contributiva>, e quindi un DURC irregolare, il ché non si è giammai verificato per CSP.

Cosicché, lo si ripete, solo la sussistenza di DURC negativi (circostanza questa mai verificatasi per quanto concerne CSP) avrebbe potuto consentire a INPS la revoca (e quindi il recupero) dei benefici contributivi già concessi"

Inoltre ricorda che *"tale recupero, effettuato da Inps, e contestato ab initio da CSP, ha anche formato oggetto della CTU richiesta dalla stessa CSP e del relativo quesito peritale formulato dal Primo Giudice, laddove è stato chiesto di acclarare "La correttezza altresì degli sgravi come accertati da Inps..."*

Sul punto, genericamente e alquanto cripticamente e senza fornire le indicazioni/precisazioni richieste nel quesito, la CTU si è però limitata -apoditticamente e succintamente- ad affermare (a pag. 18 dell'elaborato peritale) che "Da ultimo, per quanto riguarda gli sgravi contributivi, lo scrivente CTU ha provveduto al disconoscimento degli stessi per quei lavoratori per i quali, dalle analisi condotte come sopra illustrato, sia(no) emerse differenze di imponibili contributivi.

Questo profilo (vale a dire la totale regolarità dei Durc di CSP) è pacifico, non è mai stato eccepito e/o contestato da controparte e comunque risulta da tutti i documenti, anche successivi al deposito del ricorso ex art. 442 cpc, e che appunto attestano un DURC di CSP costantemente regolare (all. A). "

La causa, trattata con il c.d. rito cartolare, è stata decisa il 17/11/22 come da dispositivo trascritto in calce.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Va rilevato che l'Inps si è costituito anche per SCCI s.p.a., pur essendo questa ultima stata - correttamente - dichiarata estranea al thema decidendum, che verte su crediti relativi al periodo aprile 2013 - dicembre 2017.

**Appello incidentale*

Deve essere esaminato per ragioni di priorità logica-giuridica il gravame presentato da CSP Società Cooperativa Sociale, vertendo sull'an debeatur, seppur limitatamente alla revoca dei benefici contributivi (*"Si è provveduto inoltre al recupero dei benefici di cui la cooperativa ha usufruito nel tempo in quanto tra le condizioni di spettanza degli stessi è previsto anche in questi casi il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative. Di conseguenza, per il non rispetto di tali contratti la cooperativa ha omesso parte della contribuzione dovuta all'INPS"*, così verbale ispettivo), con conseguente formazione di giudicato sulla contribuzione dovuta per le altre causali (trasferite, rimborsi spese, nonché posizione delle lavoratrici Di Terlizzi e Pietanza).

Si è formato giudicato altresì sugli altri profili di illegittimità della pretesa azionata dall'Inps, anche formali, sollevati nel ricorso in opposizione, disattesi dal giudice a quo e non censurati in questa sede.

Giudicato, da ultimo, pure sull'applicazione da parte della citata cooperativa di CCNL sottoscritti da OO.SS. prive del requisito della maggiore rappresentatività, accertamento che incide sulla tematica del recupero delle agevolazioni contributive di cui la stessa ha usufruito, non essendo stato aggredito il percorso motivazionale che fonda la decisione sul punto del Tribunale di Milano.

Tanto premesso, è opportuno ricordare che nel ricorso ex art. 442 c.p.c. CSP Società Cooperativa Sociale ha contestato la irregolarità relativa al recupero dei benefici contributivi unicamente con riferimento alla *"pretesa maggior rappresentatività territoriale delle OO.SS. firmatarie dei Contratti ritenuti applicabili nel Verbale"* ed alla mancata specificazione della disposizione di legge che legittimerebbe la revoca di detti benefici.

E' pertanto inammissibile, perché sollevata tardivamente (precisamente nelle note del 23/6/21), la problematica - sottoposta alla Corte territoriale - della regolarità del DURC sempre rilasciato a CSP Società Cooperativa Sociale, condizione che impedirebbe, secondo l'ottica del gravame, qualsiasi recupero.

In ogni caso, la tesi dell'appellante incidentale non merita adesione: *"Diversamente da quanto opinato dall'appellante, l'eventuale ritardo di INPS nella esecuzione dei controlli di regolarità contributiva "non determina l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi" ; né è sufficiente, per la fruizione del beneficio contributivo, il solo dato formale del possesso del DURC positivo se al rilascio di detto documento non corrisponde una situazione di reale regolarità contributiva (cfr. Cassazione civile sez. VI, 30/07/2019, n.20449: "è del tutto evidente che alla ricorrente non potessero riconoscersi gli sgravi contributivi in oggetto (...) perchè in detta situazione il DURC (documento che attesta appunto "la regolarità contributiva"; v. D.M. 24 ottobre 2007, art. 5) non poteva essere rilasciato legittimamente"; cfr. anche Cassazione civile sez. lav., 25/10/2018, n. 27109; cfr. anche Cassazione civile sez. VI, 09/11/2018, n. 28637)." (così CA MI n. 549/20)*

Per quanto attiene, invece, alla critica mossa alle risultanze peritali, già sollevata in primo grado, il Collegio non può che aderire alle conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. anche in sede di replica alle osservazioni del consulente di parte della cooperativa (cfr. pag. 23 e seg.).



L'appello incidentale va per queste considerazioni rigettato.

**Appello principale*

L'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dalla cooperativa non è condivisibile.

Premesso che nelle prime 55 pagine l'Inps richiama le vicende processuali e riporta integralmente il contenuto della memoria di costituzione ex art. 416 c.p.c., nella parte dedicata all'impugnazione del capo della sentenza di primo grado che ha ricondotto tutte le violazioni di cui al verbale ispettivo alla fattispecie della omissione contributiva (punto 4, pag. 56 e seg.) si evincono chiaramente le ragioni poste a fondamento del presente gravame ed il capo della pronuncia di cui viene chiesta la riforma, senza che possa ravvisarsi alcuna lesione al diritto di difesa della controparte (come dimostra, peraltro, la memoria di costituzione di questa ultima).

Non costituisce poi causa di nullità - come sostenuto da CSP Società Cooperativa Sociale - la mancata indicazione delle somme su cui calcolare le sanzioni con il diverso regime invocato, che si quantificano in base da una operazione matematica sugli importi dovuti a titolo di contribuzione quali ricavabili dalla c.t.u.; e poiché è lo stesso Tribunale di Milano a non specificare la somma a carico della cooperativa opponente a titolo di sanzioni civili, limitandosi a richiamare la disciplina ritenuta conforme alla fattispecie concreta.

Ciò chiarito, il motivo di gravame è fondato.

Escluse le contestazioni per le quali lo stesso ente previdenziale non ravvisa la fattispecie dell'evasione contributiva - e dunque le voci n. 156 e 158 dell'avviso di addebito opposto ed il recupero dei benefici contributivi (sanzionabili con il regime più favorevole della omissione, come statuito dal giudice a quo) - si discute della pretesa contributiva derivante a) dall'applicazione di un CCNL non maggiormente rappresentativo sul piano nazionale, b) dalle somme erogate a titolo di trasferte e rimborsi buoni pasto e c) dalla diversa qualificazione di un rapporto formalmente autonomo.

Al riguardo il Collegio, per i casi sub a) e sub b), non può che aderire all'orientamento consolidato di questa Corte territoriale, che di seguito viene richiamato ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c.:

**"Valga considerare che la debenza delle sanzioni legalmente previste per le ipotesi di evasione contributiva ai sensi della lettera b) del comma 8 dell'art. 116 L.388/2000 - secondo il quale "in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento....." - è ricavabile puramente e semplicemente dalla condotta omissiva della Società giacché da come essa oggettivamente è e si manifesta, sono estrapolabili gli indici di un'omissione compiuta con coscienza e volontà, indipendentemente dalla presenza di spunti più o meno intenzionali.*

Non si tratta infatti di dover cogliere nell'espressione "con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi," che figura nella disposizione di cui alla lett. b), l'esigenza di un elemento soggettivo pari a quello che nel campo penale è conosciuto come dolo intenzionale (che, come tale fa parte della fattispecie e deve essere investito dalla rappresentazione e dalla volontà del soggetto agente).

Questo, nel ben distinto campo di operatività della previsione dell'art. 116 comma 8 cit., non è affatto necessario dato che quel che la norma richiede è la semplice volontà -ossia la coscienza e la volontà- di omettere l'adempimento di legge quale che possa essere il movente perseguito : il fatto



-che nei suoi estremi soggettivi non può non essere volontario nel senso che si è precisato- di non versare i contributi o premi, occultando rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, costituisce dunque il dato sufficiente e necessario a concretare una ipotesi di evasione in luogo di quella della semplice omissione di cui alla lett. a) della stessa norma.” (così CA MI 639/22 in tema di contribuzione dovuta a titolo di trasferta);

*“Ora, alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità (cfr.: Cass. 3 maggio 2016 n. 8745; Cass. 16 settembre 2013 n. 21074; Cass. 25 giugno 2012 n.10509) per la ricorribilità del meno grave regime sanzionatorio dell’omissione contributiva è necessario che tutti gli adempimenti siano stati effettuati, mancando solo il pagamento del dovuto, mentre “il termine occultamento non indica necessariamente la assoluta mancanza di qualsiasi elemento documentale che renda possibile l’eventuale accertamento della posizione lavorativa o delle retribuzioni, posto che anche soltanto attraverso la mancata (o incompleta o non conforme al vero) denuncia obbligatoria viene celato all’ente previdenziale (e quindi occultata) l’effettiva sussistenza dei presupposti fattuali dell’imposizione” (così: Cass. 27 dicembre 2011 n.28966).

Né induce ad una diversa conclusione l’argomentazione della mancanza di prova dell’esistenza di un dolo specifico di occultare : ciò in quanto in relazione all’elemento soggettivo richiesto dalla lett.

b) della disposizione in esame “ stante il suddetto collegamento funzionale tra denunce mensili obbligatorie e pagamento dei contributi dovuti, l’omissione o l’infedeltà della denuncia è di per sé sintomatica (ove non meramente accidentale, episodica, strettamente marginale) della volontà di occultare i rapporti e le retribuzioni” in relazione al fatto che la non implausibile mancanza di riscontri successivi consente de facto al datore di lavoro infedele di sottrarsi all’adempimento contributivo ovvero di effettuare un versamento della contribuzione in misura inferiore al dovuto (così : Cass. 27 dicembre 2011 n.28966 cit.)

Ne “discende che, in linea generale, l’inoltro di denunce infedeli o la loro omissione da un lato configura occultamento dei rapporti di lavoro e delle retribuzioni erogate e, dall’altro e al contempo, fa presumere la esistenza di una specifica volontà datoriale di sottrarsi al versamento dei contributi dovuti” fatta salva la possibilità di vincere tale presunzione, proprio in quanto non assoluta, “con onere probatorio a carico del datore inadempiente, attraverso l’allegazione e prova di circostanze dimostrative dell’assenza del fine fraudolento (perché, ad es., gli adempimenti sono derivati da una negligenza o da altre circostanze)” (così : Cass. 27 dicembre 2011 n.28966 cit.), onere di allegazione e prova non assolto dalla società.

Parimenti inapplicabile alla fattispecie in esame è l’applicazione del regime ridotto delle sanzioni di cui all’art.116 XV comma L.388/00 in assenza dell’integrale versamento dei contributi e premi da parte della società. (CDA Milano est Vitali sent. 34/2017)

Va anche ricordato che la Suprema Corte con sentenza n. 3967/2022 ha precisato che “che principi elaborati da questa Corte, sia pur in riferimento alle incertezze indotte da orientamenti giurisprudenziali (v., fra le tante, Cass. n. 2669 del 2020 e, in precedenza, Cass. nn. 11591 e 13069 del 2016) ma nondimeno applicabili nella specie, nel senso che l’art. 116, comma 10, legge n. 388 del 2000, pone come premessa per la riduzione delle sanzioni civili, in caso di ritardato o omesso pagamento dei contributi «derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza», l’integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, condizioni queste che non risultano adempiute nella vicenda all’esame.”

Applicando i principi affermati dalla Corte Suprema nella fattispecie, ritiene la Corte che, in relazione all’elemento intenzionale previsto dalla lettera b dell’art. 8 legge 388/2000, la società non abbia allegato e provato circostanze idonee a superare la presunzione di una specifica volontà di sottrarsi al pagamento di quanto dovuto.” (così CA MI 353/22 in tema di contribuzione dovuta per iscrizione dei lavoratori alla corretta gestione);



**“Quanto infine al regime sanzionatorio da applicare va osservato che nel caso in esame la Cooperativa ha ignorato adempimenti previsti per legge per cui la relativa condotta non può che integrare l’evasione.*

Ciò anche alla luce dell’uniforme giurisprudenza di legittimità che individua la meno gravosa fattispecie dell’omissione contributiva nelle sole ipotesi in cui tutti gli adempimenti obbligatori risultano effettuati, mancando solo il pagamento. Ipotesi qui non ricorrente.

Consequentemente, come precisato dalla Suprema Corte “grava sul datore di lavoro inadempiente l’onere di provare la mancanza dell’intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede, onere che non può, tuttavia, reputarsi assolto in ragione della avvenuta corretta annotazione dei dati, omessi o infedelmente riportati nelle denunce, sui libri di cui è obbligatoria la tenuta (cfr., da ultimo, Cass. 18 gennaio 2018, n. 1167 e la giurisprudenza ivi richiamata; Cass. 25 agosto 2015, n. 17119; Cass. 25 giugno 2012, n. 10509)” (Cass. n.; 10427/18). Onere che nel caso in esame l’appellato non ha soddisfatto.” (così CA MI n. 905/20 in tema di mancata applicazione del CCNL maggiormente rappresentativo);

**“Come chiarito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, intervenuta a risolvere un contrasto interpretativo sul punto, “la fattispecie dell’omissione contributiva deve ritenersi limitata all’ipotesi del (solo) mancato pagamento da parte del datore di lavoro, in presenza di tutte le denunce e registrazioni obbligatorie necessarie, mentre la mancanza di uno solo degli altri, necessari adempimenti - in quanto strettamente funzionali al regolare svolgimento dei compiti di istituto dell’Ente previdenziale, ed alla tempestiva soddisfazione dei diritti pensionistici dei lavoratori assicurati - è sufficiente ad integrare gli estremi della evasione” (cfr. Cass., SS.UU, 7 marzo 2005 n. 4808; in termini cfr. Cass., sez. lav. 4 agosto 2005 n. 16423; Cass., sez. lav., 8 settembre 2005 n. 17841; 17 aprile 2007 n. 9126).*

Nel caso in esame la cooperativa ha violato il c.d. “minimale contributivo” ed ha effettuato registrazioni obbligatorie nel LUL non conformi al vero, facendo figurare importi per voci esenti da contribuzione in assenza dei relativi presupposti, con l’evidente “intenzione specifica di non versare i contributi”, secondo il dettato testuale della norma.

Ricorrono, pertanto, gli estremi dell’evasione contributiva, con conseguente rigetto del motivo esaminato.” (così CA MI n. 314/20 sempre in tema di mancata applicazione del CCNL maggiormente rappresentativo).

Per quanto riguarda, invece, il caso sub c) - ovvero la diversa qualificazione del rapporto da autonomo a subordinato - va ricordato il principio di legittimità secondo cui “l’omessa o infedele denuncia mensile all’INPS circa i rapporti di lavoro e le retribuzioni erogate, integra un’evasione contributiva L. n. 388 del 2000, ex art. 116, comma 8, lett. b), e non la meno grave omissione contributiva di cui alla lettera a) della medesima disposizione, dovendosi presumere la finalità datoriale di occultamento dei dati e gravando sul datore di lavoro l’onere di provare l’assenza d’intento fraudolento (così, tra le più recenti, Cass. nn. 17119 del 2015, 5281 del 2017 e, con riferimento a lavoratori adibiti ad attività ordinaria ma denunciati con rapporti speciali, come in specie il tirocinio, Cass. n. 5773 del 2012), e restando irrilevante quanto altrimenti disposto nelle circolari dell’INPS (peraltro insuscettibili di esame diretto da parte di questa Corte, non contenendo norme di diritto), non potendo esse derogare alla disciplina legale in materia previdenziale o comunque disporre di posizioni giuridiche soggettive garantite dalla legge e sottratte alla disponibilità dell’ente previdenziale (così, tra le tante, Cass. n. 17530 del 2005)” (così Cass. n. 5640/21); “l’omessa o infedele denuncia mensile all’INPS circa i rapporti di lavoro e le retribuzioni erogate, integra un’evasione contributiva ex art. 116, comma 8, lett. b), legge n. 388 del 2000, e non la meno grave omissione contributiva di cui alla lettera a) della medesima disposizione, dovendosi ritenere che l’omessa o infedele denuncia configuri occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e faccia presumere l’esistenza della volontà datoriale di realizzare tale occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti (fra tante, Cass. nn. 23485, 17119 del 2015, 5281 del 2017, n.6405 del 2017)



20. grava, dunque, sul datore di lavoro inadempiente l'onere di provare la mancanza dell'intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede, che non può tuttavia reputarsi assolto in ragione dell'avvenuta corretta annotazione dei dati omessi o infedelmente riportati nelle denunce sui libri di cui è obbligatoria la tenuta e, in tale contesto, spetta al giudice del merito accertare la sussistenza, ove dedotte, di circostanze fattuali atte a vincere la suddetta presunzione.." (così Cass. 3967/22).

Nella fattispecie concreta CSP Società Cooperativa Sociale non ha tempestivamente allegato - e provato - circostanze fattuali idonee a superare detta presunzione, per cui opera anche per questa ipotesi il regime sanzionatorio della evasione contributiva.

Ne consegue che, in parziale riforma della sentenza n. 286/22 del Tribunale di Milano, sull'accertato importo dovuto a titolo di contributi dovranno essere calcolate le relative sanzioni di legge secondo il regime stabilito dall'art. 116, comma 8, lettera b) della legge n. 388/00, eccetto per quelle conseguenti al recupero dei benefici contributivi e quelle conseguenti alle violazioni di cui ai n. 157 e 159 dell'avviso di addebito opposto, da calcolare con l'applicazione della disciplina più favorevole prevista dalla lettera a) del disposto citato, come già statuito dal Tribunale di Milano.

In applicazione del principio per cui *"il giudice che deve liquidare le spese processuali relative ad un'attività difensiva ormai esaurita (nella specie, con decisione nel merito), deve applicare la normativa vigente al tempo in cui l'attività stessa è stata compiuta, sicché, per l'attività conclusa nella vigenza del DM 127 del 2004, deve applicare le tariffe da questo previste e non i parametri sopravvenuti ai sensi dell'art. 41 del DM n. 140 del 2012"* (così Cass. n. 2748/16; conf. Cass. n. 17577/18), le spese processuali, liquidate ai sensi del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 37/18 per il primo grado ed ai sensi del D.M. 147/22 per il presente grado - in base al valore della controversia, alla assenza di istruttoria in questa fase e con la riduzione del compenso in ragione delle condizioni soggettive delle parti - vengono parzialmente compensate per la reciproca soccombenza nella misura stabilita in dispositivo.

L'attuale appellante incidentale è tenuto inoltre a versare l'ulteriore contributo unificato, atteso il disposto dell'art. 13, 1^a quater del D.P.R. n. 115/12, come modificato dall'art. 1, commi 17^a e 18^a della legge n. 288/12.

P.Q.M.

In parziale riforma della sentenza n. 286/22 del Tribunale di Milano, dichiara dovute le sanzioni civili secondo il disposto dell'art. 116, comma 8, lettera b) della legge n. 388/00, ad eccezione di quelle dovute per il recupero dei benefici contributivi e per le voci n. 157 ed al n. 159 dell'ava opposto da calcolarsi secondo il disposto citato lettera a).

Conferma le restanti statuizioni di merito.

Liquida le spese del primo grado in € 10.000,00 e del secondo grado in € 7.200,00, oltre a spese generali, oneri ed accessori di legge, che pone a carico di CSP Cooperativa Sociale nella misura di 3/4, compensa nel resto.

Dà atto della sussistenza a carico dell'appellante incidentale dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art.1, comma 17, legge 228/2012.

Milano, 17/11/22

IL PRESIDENTE REL
dott.ssa Susanna Mantovani

